




avverso la sentenza n. 767/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udita la requisitoria del PG;



## FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

- il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. nei confronti del Comune di Santa Margherita Ligure, rimasto contumace, dichiarò che: *<<... la servitù di uso pubblico, e conseguentemente la vicinalità della strada vicinale del convento della Cervara, cessa al confine con i mapp. 306 e 309 del fg. 12 del N.c.t. del Comune di Santa Margherita Ligure di proprietà della s.r.l., immediatamente dopo l'incrocio con la strada vicinale di Gioacchino Sopra il Convento>>*; respinse le domande risarcitorie proposte dall'attrice; dichiarò, infine, il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A. *<<in relazione a tutte le altre domande attrici>>*;

Mario I e Manuela I quest'ultima anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore )  
che erano intervenuti volontariamente nel giudizio di primo grado, impugnarono la sentenza.

La Corte d'appello evidenzia che gli appellanti avevano lamentato la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio non essendo stati citati, nonostante si trattasse di causa innestata dopo due pronunce del Consiglio di Stato che aveva affermato la necessità di mantenere un'area di sosta riservata ai disabili (e tali erano Mario e la nipote Vittoria); che il primo Giudice aveva dichiarato solo parzialmente il proprio difetto di giurisdizione, nel mentre la declaratoria avrebbe dovuto investire l'intera domanda, diretta a vanificare il provvedimento amministrativo, che, in esecuzione delle decisioni del G.A., aveva creato l'area per la sosta disabili; l'erroneità della sentenza laddove aveva reputato che *<<la porzione lato mare del mappale 309 occupa una parte di strada non soggetta ad uso carrabile e non può considerarsi quindi soggetta all'uso pubblico>>*.

La società appellata propose, a sua volta, appello incidentale, per avere la sentenza di primo grado affermato che i                      avevano svolto intervento adesivo autonomo, invece che un mero intervento adesivo dipendente; con la conseguenza che i predetti non avrebbero potuto appellare la sentenza del Tribunale; appello che avrebbe dovuto dichiararsi, pertanto, inammissibile.

Il Comune non svolse difese, così come in primo grado.

La Corte d'appello di Genova, disatteso il preliminare appello incidentale, passata al vaglio quello principale, (a) ritenne integro il contraddittorio; (b) escluse che sulla parte della domanda trattenuta dal Tribunale dovesse reputarsi sussistere la giurisdizione del G.A. (la declinatoria sul resto di essa - condanna del Comune a restituire l'area occupata, a rimuovere la segnaletica del posteggio disabili e ripristinare le preesistenti panchine fioriere - in favore della giurisdizione del G.A., in mancanza d'impugnazione, era divenuta intangibile); (c) escluse che un precedente provvedimento cautelare possessorio, che aveva evidenziato la <<*mancanza dell'animus della molestia in capo all'Ente Pubblico*>> e che il parcheggio <<non può costituire di per sé fonte di nocumento per la società ricorrente>>, avesse forza di giudicato; (d) nel merito confermò la natura privata dell'area, siccome delimitata dal Tribunale; (e) confermò, infine, la declaratoria di tardività delle richieste istruttorie dei                      i quali, non essendo litisconsorti pretermessi erano tenuti ad accettare il processo nello stato in cui esso si trovava al momento del loro intervento.

Avverso la decisione d'appello Mario                      e Manuela                      , quest'ultima anche nella qualità, propongono ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

La s.r.l.                      resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di unitaria censura.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

All'approssimarsi della pubblica udienza i ricorrenti hanno fatto pervenire memoria.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Occorre prendere subito in esame, per la preliminarità che lo contraddistingue, il ricorso incidentale.

La s.r.l. denuncia l'inammissibilità dell'appello per l'errata applicazione dell'art. 105 cod. proc. civ. e l'omessa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ.

La società aveva agito contro il Comune in "negatoria servitutis", chiedendo che le fosse restituita un'area di sua proprietà, nel mentre gli intervenuti non avevano avanzato domanda alcuna, essendosi limitati a chiedere il rigetto della domanda attorea contro il contumace Comune. Ciò qualificava il loro intervento quale adesivo dipendente, non avendo ampliato il tema della decisione e limitandosi ad esporre un mero interesse di fatto, sulla base del quale avevano deciso di "fiancheggiare" la posizione del contumace. Da ciò derivava l'assenza di un'autonoma facoltà d'impugnazione.

1.1. Il motivo è fondato.

Non è dubbio che i ricorrenti abbiano prospettato un interesse alla risoluzione del conflitto in favore del Comune. Tuttavia, non è parimenti dubbio che trattasi d'un interesse, non solo riflesso, ma non esercitabile nei confronti della società attrice, non avendo costoro prospettato un loro diritto soggettivo confliggente con quello azionato

dalla prima, bensì l'interesse (protetto dalla legge, imponendo all'ente territoriale di predisporre, ovviamente su area pubblica o d'uso pubblico, gli appositi spazi di posteggio riservato) ad avere assicurato dal Comune un'area di posteggio riservata quanto più prossima alla loro abitazione.

Questa Corte ha reiteratamente spiegato che l'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti; ne deriva che l'interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico (Sez. 2, n. 27528, 30/12/2016, Rv. 642183).

Quando l'interventore pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma, e cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì quale "interesse" che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l'intervento va qualificato adesivo dipendente, e in quanto tale, è inammissibile in appello (Sez. 1, n. 3502, 24/03/1993, Rv. 481527; conf., ex multis, Cass., nn. 12134/1997; 7914/2002).

L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta



impugnazione quando la parte legittimata abbia omesso di farlo (Sez. 2, Sentenza n. 4744, 27/05/1987, Rv. 453388).

A fortiori deve concludersi in senso analogo per gli odierni ricorrenti principali, i quali vantano una pretesa giuridicamente protetta nei confronti dell'ente territoriale, giammai nei confronti del privato che assume essere nella pienezza del diritto reale nei confronti di terzi (nella specie del Comune rimasto contumace).

Da quanto esposto discende che l'appello proposto - nell'inerzia delle altre parti - dal soggetto cui la sentenza di primo grado abbia riconosciuto, anche solo implicitamente, la posizione di litisconsorte adesivo dipendente è inammissibile, ove l'atto di gravame non contenga alcuna contestazione, neppure implicita, della statuizione concernente l'attribuzione della predetta posizione processuale, che comporta l'esclusione della legittimazione a proporre impugnazione in via autonoma, in quanto i poteri processuali dell'interventore adesivo dipendente sono subordinati all'attività delle parti originarie (Sez. L, n. 17595, 01/09/2004, Rv. 577601).

Di conseguenza, la sentenza d'appello deve essere cassata senza rinvio poiché il processo non avrebbe potuto proseguire stante l'inammissibilità dell'appello principale (art. 382, u.c., cod. proc. civ.).

2. L'accoglimento del ricorso incidentale preclude l'esame del ricorso principale, il quale resta assorbito (in senso improprio).

3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo

di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il principale e cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito, condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio d'appello, che liquida, per compensi, in € 5.000,00, oltre accessori e di quelle di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell<sup>o</sup> soli ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 7 aprile 2022.

Il Presidente  
(Luigi Lombardo)



Il Funzionario Giudiziale  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talarico*

Il Consigliere  
(Giuseppe Grasso)



UFFICIO CANCELLERIA  
22 LUG. 2022  
Roma, .....  
Il Funzionario Giudiziale  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talarico*